



GREEN PUBLIC PROCUREMENT E CRITERI AMBIENTALI MINIMI

BOLOGNA

7 SETTEMBRE 2017

10 OTTOBRE 2017

LE DISPOSIZIONI «VERDI» DEL NUOVO CODICE APPALTI



Dlgs. 50/2016 modificato dal Dlgs. 56/2017 (in vigore dal 20 maggio 2017)

Art. 4 – Tutela ambientale ed efficienza energetica tra i principi

Art. 30 - Obblighi normativi in materia ambientale sociale e del lavoro (*il cui mancato rispetto diventa causa di esclusione art. 80*)

Art. 34 - Obbligo di applicazione dei CAM adottati nell'ambito del PAN GPP (*Decreto interministeriale 11 aprile 2008*)

Art. 68 - Specifiche tecniche estese a tutto il ciclo di vita dell'appalto

Art. 69 - Eco-etichette nella duplice veste come *mezzi di prova* nella definizione delle specifiche tecniche e nelle clausole contrattuali e come *criteri premiali* in fase di aggiudicazione

Art. 87 - Sistemi di gestione di eco-audit per la valutazione della conformità dei criteri definiti nelle specifiche tecniche

Art. 93 - Agevolazioni e misure premiali per il possesso delle certificazioni ambientali

Art. 95 - Obbligo di aggiudicazione con il miglior rapporto qualità/prezzo

Art. 96 - Valutazione del costo/efficacia quale il Costo del Ciclo di Vita (LCC)

Art. 100 - Requisiti ambientali per l'esecuzione dell'appalto

PRIMA

FACOLTATIVO

(DIRETTIVE 2004/17 E 18/UE – DLGS. 163/2006)

CONNOTAZIONE AMBIENTALE

CRITERI AMBIENTALI FACOLTATIVI

RICORSO AI REQUISITI DELLE ECO-ETICHETTATURE

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE (SERVIZI E LAVORI)
OGNI QUALVOLTA SIA POSSIBILE

RISPETTO DELLA NORMATIVA AMBIENTALE

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

CRITERI BASE

ECO-ETICHETTATURE

REQUISITI AMBIENTALI E SOCIALI
OGNI QUALVOLTA SIA POSSIBILE

CRITERI DI VALUTAZIONE
CRITERI PREMIANTI

CRITERI BASE

PROCEDURA DI GARA “VERDE”

DEFINIZIONE OGGETTO

DEFINIZIONI DELLE SPECIFICHE TECNICHE

SELEZIONE DEI CANDIDATI

VALUTAZIONE OFFERTA (OEPV)

CONDIZIONI DI ESECUZIONE

DOPO

OBBLIGATORIO IN ITALIA

(DIRETTIVE 2014/23/24/25/UE – DLGS. 50/2016)

CONNOTAZIONE AMBIENTALE “ESTESA”

CRITERI AMBIENTALI COGENTI

POSSESSO DELLE ECOETICHETTATURE

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE (SERVIZI
FORNITURE E LAVORI)

RISPETTO DELLA NORMATIVA AMBIENTALE

POSSESSO ECO-ETICHETTATURE E SGA

LCC LIFE CYCLE COSTING

POSSESSO CERTIFICAZIONI AMBIENTALI E
SOCIALI

CONCETTO DEL CICLO DI VITA

Criteri di sostenibilità energetica e ambientale (art. 34)



Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal PAN GPP attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, **almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali** contenute CAM adottati dal MATTM

I CAM definiti sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6.

Le principali modifiche introdotte dal Correttivo (Dlgs.56/2017) hanno riguardato la concreta applicazione della disposizione (articolo 34) con l'estensione dell'obbligo di applicazione dei CAM al 100% dell'importo della gara. Per quanto riguarda i CAM edilizia e relativamente ai lavori di manutenzione è stata lasciata discrezionalità di applicazione dei CAM alle SA.

Gli affidamenti sotto soglia comunitaria (art.36)

Anche i **contratti sotto soglia (<40.000,00 euro)** devono essere conformi ai **CAM** (art.34). Vediamo quali sono e le modalità da seguire

Affidamenti di servizi e forniture < 40.000 euro	Affidamento diretto senza che sia più obbligatorio dare adeguata motivazione
Appalti di lavori	Amministrazione diretta
Affidamenti di lavori ≥40.000 euro e < 150.000 euro	Procedura negoziata con invito di almeno dieci operatori nel rispetto del principio di rotazione
Affidamenti servizi e forniture ≥ 135.000 euro (sotto i 209.000 se aggiudicati da Autorità governative)	Procedura negoziata con invito di almeno cinque operatori nel rispetto del principio di rotazione
Appalti di lavori ≥ 150.000 e 1.000.000 euro	Procedura ristretta con consultazione di almeno quindici operatori nel rispetto del principio di rotazione
Appalti di lavori ≥ 1.000.000 euro	Procedura ordinaria (aperta o ristretta)

Specifiche tecniche (art. 68)

Riprende quanto previsto dall'articolo 43 della Direttiva 24/2014.

Le specifiche tecniche inserite nei documenti di gara che definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture **possono riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione dei lavori** *(ad. es. lavori di costruzione di un edificio scolastico sostenibile)* o delle forniture *(ad es. la Fornitura di alimenti biologici)* o dei servizi richiesti *(ad es. Servizio di pulizia a basso impatto ambientale)* o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale *(ad es. Fornitura di derrate da terreni confiscati alla mafia)* purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.

In definitiva le specifiche tecniche possono riguardare tutto il ciclo di vita dell'appalto e non solo il suo contenuto sostanziale. Il vincolo di collegamento all'oggetto dell'appalto resta, ma è l'oggetto stesso ad essere esteso anche alle differenti fasi del suo ciclo di vita.

Specifiche tecniche (art. 68)



Tali specifiche possono essere previste:

- in termini di **prestazioni o di requisiti funzionali** comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto; *(ad es. riqualificazione energetica degli edifici pubblici; veicoli a bassa emissione di inquinanti; computer a basso consumo energetico; etc.)*
- mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono **norme europee**, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle **norme internazionali**, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione *(solitamente fanno riferimento ai consumi di energia ed acqua, alla durabilità del prodotto, etc.)*

Salvo che **siano giustificate dall'oggetto dell'appalto**, le specifiche tecniche **non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che hanno l'effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti** *(ad. es. le SA non possono richiedere una fornitura di carta Ecolucart).*

Etichettature (art. 69)

Riprende quanto previsto dall'articolo 43 della Direttiva 24/2014 . Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, **possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nell'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica** come mezzo di prova che queste corrispondano alle caratteristiche richieste, se :

- a) i requisiti sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi **oggetto dell'appalto** e riguardano soltanto i criteri ad esso connessi;
- b) i requisiti sono basati su criteri **oggettivi, verificabili e non discriminatori**;
- c) le etichettature sono stabilite in un procedimento **aperto e trasparente** al quale possano partecipare le parti interessate - gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;
- d) le etichettature sono **accessibili** a tutte le parti interessate;
- e) i requisiti per l'etichettatura sono **stabiliti da terzi** sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante.

Chi non può ottenere le etichettature specifiche? (Art. 69)

Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere l'etichettatura specifica indicata dall'amministrazione aggiudicatrice o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti, **per motivi ad esso non imputabili**, l'amministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che l'operatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall'amministrazione aggiudicatrice.


Utilizzo di altri mezzi di prova

- etichettature equivalenti rispetto a quella specifica
- documentazione tecnica del fabbricante in caso di non accessibilità dell'etichettatura richiesta o di una equivalente

Le eco-etichette volontarie

Etichette volontarie	Caratteristiche	Come utilizzarle nel GPP
Tipo I – MARCHI AMBIENTALI (o labels) (UNI EN ISO 14024:2001),	Sono basati su un sistema multicriteria che considera l'intero ciclo di vita e sono sottoposte a certificazione esterna da una parte terza. Esempi di queste etichettature sono l'Ecolabel europeo, etc.	Per elaborare le specifiche tecniche al fine di definire le caratteristiche dei beni o servizi da acquistare; per verificare la conformità a tali requisiti accettando il marchio come mezzo di prova di conformità rispetto alle specifiche tecniche.
Tipo II – AUTO DICHIARAZIONI (o claims) (UNI EN ISO14021:2002)	Si basano su autodichiarazioni del produttore e considerano un singolo aspetto ambientale. Un esempio è l'autodichiarazione della percentuale di materiale riciclato utilizzato nella fabbricazione di un prodotto. Le etichette di II tipo non sono soggette a certificazione esterna da parte terza.	Come supporto nella definizione delle specifiche tecniche ossia informative sulle caratteristiche di un prodotto (biodegradabilità, riciclabilità, atossicità dei trattamenti, etc.); come mezzo di prova della conformità solo nel caso di autodichiarazione verificate da parte terza.
Tipo III – DICHIARAZIONI AMBIENTALI DI PRODOTTO (o eco-profiles) (UNI EN ISO 14025:2006)	Consistono in una quantificazione dei potenziali impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto. Questi impatti devono essere valutati in conformità con le specifiche di prodotto e presentati in una forma tale che faciliti il confronto tra prodotti attraverso la standardizzazione di alcuni parametri. Un esempio sono le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD). Le etichette di III tipo sono sottoposte a certificazione esterna da una parte terza.	Come mezzo di prova della conformità alle caratteristiche ambientali indicate dalle stazioni appaltanti come specifiche tecniche obbligatorie e/o criteri premianti.

I principali MARCHI DI PRODOTTO richiesti nei CAM



Qualche dato sulla diffusione in Emilia Romagna

- **22 Ecolabel di prodotto (con prevalenza nel settore ceramico);**
- **167 FSC, 57 PEFC (settore della carta);**
- **97 EPD (settore agro-alimentare)**

Fonte dati: Newsletter «La diffusione degli strumenti volontari per la sostenibilità», 2016

Regolamenti e norme di riferimento	Finalità del riferimento	Categorie merceologiche	Logo
PEFC Programme for Endorsement of Forest Certification schemes Standard definiti dai processi pan-europei di Helsinki e Lisbona www.pefc.it	Marchio che certifica i prodotti forestali derivanti da foreste gestite in base a criteri di sostenibilità	<ul style="list-style-type: none"> • Arredi • Cancelleria (carta) • Prodotti non legnosi (birra aromatizzata, olii essenziali) 	
FSC Standard definiti a livello internazionale dal FSC - © 1996 Forest Stewardship Council A.C www.fsc-italia.it	Marchio che identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo standard ambientali, sociali ed economici.	<ul style="list-style-type: none"> • Arredi • Cancelleria (carta) • Prodotti forestali non legnosi (miele, funghi, ecc.) 	 FSC-ITA-0099
Ecolabel europeo (Reg. CE N. 66/2010) http://ec.europa.eu/environment/ecolabel	Marchio che attesta la qualità ecologica e la performance ambientale dei prodotti/servizi.	<ul style="list-style-type: none"> • Prodotti tessili abbigliamento • Cancelleria (carta) • Arredi per interni • Arredo urbano • App. elettriche ed elettroniche • Prodotti di pulizia e igiene • Edilizia • Verde pubblico (ammendanti) 	
EPD Environmental Product Declaration (Standard di riferimento: Serie ISO 14025 - ISO 14040) www.environdec.com	Marchio che consente di confrontare gli impatti ambientali di diversi prodotti/servizi lungo tutto il loro ciclo di vita.	<ul style="list-style-type: none"> • Arredi per interni • Arredo urbano • Prodotti tessili abbigliamento • Cancelleria • App. elettriche ed elettroniche • Prodotti agroalimentari • Prodotti di pulizia e igiene • Edilizia 	
Re made in Italy http://www.remadeinitaly.it/	Marchio che attesta il contenuto di materiale riciclato, espresso in percentuale, all'interno di un materiale, semilavorati o prodotti finiti	<ul style="list-style-type: none"> • Edilizia • Trasporti • Arredi per interni • Arredo urbano • Imballaggi • Altri prodotti 	
Plastica seconda vita http://www.ippr.it/il-marchio-psv	Marchio che attesta il contenuto di riciclato e la rintracciabilità nel prodotto ottenuto dalla valorizzazione dei rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata (post consumo) e dagli scarti industriali (pre consumo)	<ul style="list-style-type: none"> • Edilizia • Arredi • Imballaggi • Prodotti tessili • Altri prodotti 	

AMBIENTE

Certificazione delle qualità (art. 87)




Le stazioni appaltanti qualora richiedano la presentazione di **certificati rilasciati da organismi indipendenti** per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, si riferiscono ai **sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati.** *(richiamo esplicito al regolamento EMAS per i sistemi di gestione ambientale)*

Le stazioni appaltanti riconoscono i **certificati equivalenti** rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse **ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità**, ogni qualvolta gli **operatori economici** interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti **per motivi ad essi non imputabili**, dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

Le certificazioni di terza parte sono una garanzia per le SA che il requisito richiesto sia realmente soddisfatto e al contempo agevolano la verifica della conformità dello stesso requisito.

Le CERTIFICAZIONI DI PROCESSO richieste nei CAM



Qualche dato sulla diffusione in Emilia Romagna

- 155 EMAS (in prevalenza nel settore alimentare);
- 1.730 ISO 14001 (settore metalmeccanico);
- 1.282 OHSAS 18001 (settore costruzioni)
- 109 SA 8000 (settore alimentare)

Fonte dati: Newsletter «La diffusione degli strumenti volontari per la sostenibilità», 2016

CERTIFICAZIONI di ORGANIZZAZIONI			
	Nome e ulteriori informazioni	Descrizione	Logo
AMBIENTE	EMAS Reg. 1221/2009/CE http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm	Si tratta di uno schema volontario applicabile a tutte le organizzazioni -pubbliche o private che vogliono valutare, monitorare e migliorare le proprie prestazioni ambientali. Il Regolamento EMAS pone una forte attenzione agli aspetti di comunicazione verso l'esterno. La Dichiarazione Ambientale, elemento cruciale del percorso EMAS, è uno dei più avanzati strumenti di cui dispongono le organizzazioni per comunicare le proprie prestazioni ambientali alle parti interessate.	
	UNI EN ISO 14001:2015 http://www.iso.org/iso/iso_14000_essentials	La ISO 14001 è una norma internazionale di carattere volontario, applicabile a tutte le tipologie di imprese, che definisce come deve essere sviluppato un efficace sistema di gestione ambientale, mirato a minimizzare gli effetti negativi delle attività produttive sull'ambiente. La norma richiede che l'azienda definisca i propri obiettivi e target ambientali e implementi un sistema di gestione ambientale che permetta di raggiungerli. La logica volontaristica della ISO 14001 lascia la libertà all'azienda di scegliere quali e quanti obiettivi di miglioramento perseguire, anche in funzione delle possibilità economiche e del livello tecnologico già esistente in azienda. Nella nuova versione del 2015, tra le principali novità introdotte, l'azienda è tenuta di fare una valutazione dei rischi e delle opportunità che devono essere affrontate e governate e dovrà individuare e valutare gli aspetti ambientali dei propri prodotti/servizi considerando una "prospettiva di ciclo di vita", ovvero considerando i possibili impatti ambientali di prodotti e/o servizi a partire dalle fasi del reperimento delle materie prime fino allo smaltimento/recupero finale.	
SALUTE	OHSAS 18001 http://www.bsigroup.com/	È una certificazione appositamente studiata per aiutare le aziende a formulare obiettivi e politiche a favore della sicurezza e della salute dei lavoratori, secondo quanto previsto dalle normative vigenti e in base ai pericoli e ai rischi potenzialmente presenti sul posto di lavoro.	nessuno
ETICO-SOCIALE	SA 8000 http://www.sa-intl.org/	Si tratta del primo standard emanato a livello internazionale sulla responsabilità sociale applicabile ad aziende appartenenti a qualsiasi settore, allo scopo di dimostrare l'ottemperanza ai requisiti minimi in termini di diritti umani e sociali. Nello specifico, lo standard è composto da otto requisiti collegati alla tematica dei diritti umani (lavoro infantile, salute e sicurezza, discriminazione, orario di lavoro, remunerazione, ecc..)	nessuno

Agevolazioni e misure premiali per il possesso della certificazione (art. 93)



Tipologia di appalti	Tipologia di certificazione	Riduzione della garanzia
Lavori, servizi e forniture	UNI ISO 9001	50%
Lavori, servizi e forniture	EMAS	30% cumulabile con la certificazione ISO 9001
Lavori, servizi e forniture	UNI ISO 14001	20% cumulabile con la certificazione ISO 9001
Servizi e forniture	Ecolabel per almeno il 50% dei beni oggetto del contratto	20% cumulabile con la certificazione (EMAS/ISO 14001; ISO 9001)
Lavori, servizi e forniture	UNI ISO 14064 rendicontazione delle emissioni di gas serra	15% cumulabile
	UNI ISO TS 14067 carbon footprint	
Servizi e forniture	Possesso del rating di legalità	30% (non cumulabile)
	Possesso del modello organizzativo 231	
Servizi e forniture	SA 8000	30% (non cumulabile)
Servizi e forniture	OHSAS 18001 (Sicurezza e salute dei lavoratori)	30% (non cumulabile)
Servizi e forniture	UNI ISO 50001 (Sistema di gestione energia)	30% (non cumulabile)
	UNI 11352 (Energy service company)	
Servizi e forniture	ISO 27001 (sistema di gestione della sicurezza delle informazioni)	30% (non cumulabile)

Cosa è l'offerta economicamente più vantaggiosa? (art.95)

L'art. 95, comma 2, prevede che - nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento - le stazioni appaltanti aggiudicano gli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base di tre sub-criteri:

- A) *in base al miglior rapporto qualità/prezzo*
- B) *sulla base del prezzo*
- C) *sulla base del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita*

Casi in cui è obbligatorio aggiudicare con il miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 4)

- 1) Contratti relativi ai **servizi sociali e di ristorazione** ospedaliera, assistenziale e scolastica (*i servizi di ristorazione hanno un articolo dedicato il 144 che dispone di tener conto degli aspetti biologici, tipici o tradizionali...*)
- 2) Contratti relativi ai servizi ad **alta intensità di manodopera** (il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo del contratto)
- 3) Contratti relativi ai servizi di **ingegneria ed architettura** di importo \geq 40.000,00 euro
- 4) Contratti relativi ai servizi di natura **tecnica ed intellettuale** di importo \geq 40.000,00 euro

A seguito dell'emanazione del D.lgs. 56/2017 è stato introdotto il limite massimo del 30 per cento per il punteggio economico, per dare maggiore rilievo alla qualità dell'offerta. La disposizione attualmente è oggetto di segnalazione da parte dell'Antitrust in quanto limita la concorrenza dei partecipanti all'appalto.

I Criteri premianti (art. 95 c.6)

- a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di **sicurezza e salute dei lavoratori**, quali **OSHAS 18001**, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;
- b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (**Ecolabel UE**) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, **in misura pari o superiore al 30 %** del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;
- c) il **costo di utilizzazione e manutenzione**, avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi i costi esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione;

I Criteri premianti (art.95 c.6)

- d) la compensazione delle **emissioni di gas ad effetto serra** associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;
- e) **l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale** effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;
- f) il **servizio successivo** alla vendita e assistenza tecnica;
- g) le **condizioni di consegna** quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.

L'art. 95 supera la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che aveva caratterizzato a lungo la materia della contrattualistica pubblica: requisiti di natura soggettiva nella valutazione delle offerte possono essere introdotti quando questi permettono di valutare meglio il contenuto e l'affidabilità dell'offerta o per premiare il concorrente che presenta determinati requisiti ritenuti particolarmente meritevoli. Come precisa l'ANAC l'importante è che tali requisiti abbiano delle ricadute dirette sulla qualità della prestazione ([Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2](#))

Casi in cui è possibile aggiudicare sulla base del prezzo (art. 95 c.4)

...Assimilabile all'aggiudicazione al **massimo ribasso**

a) per i **lavori** di importo pari o inferiore a **2.000.000 di euro**

b) per i **servizi e le forniture** con caratteristiche **standardizzate** o le cui condizioni sono definite dal mercato *(ad esempio la fornitura di energia elettrica; fornitura di farmaci e vaccini; etc);*

c) per **servizi e forniture** di importo fino ai **40.000 euro**;

d) per i **servizi e le forniture** di importo superiore o uguale ai **40.000 euro** fino alle soglie comunitarie, **caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo** *(ad esempio fornitura di sacchi per la raccolta differenziata).*

I contratti sotto soglia escono dall'obbligo dell'OEpV; le stazioni appaltanti possono scegliere di aggiudicare al massimo ribasso dandone adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitando nel bando il criterio utilizzato.

La valutazione dei costi lungo il ciclo di vita (art.96 c.1)



Un altro elemento innovativo introdotto nella disciplina degli appalti è la **valutazione economica delle offerte** in termini di **costo/efficacia**.

I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro, costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:

- costi relativi all'acquisizione;
- costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
- costi di manutenzione;
- costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;
- costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato (costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici).

Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara (art. 96 c2):



- i **dati** che gli offerenti devono fornire e il **metodo** che la stazione appaltante impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati;
- per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali il metodo deve essere basato su **criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori** e deve essere **accessibile a tutte le parti interessate**.

Il legislatore con questa disposizione ha voluto superare gli ostacoli economici «prodotti verdi più costosi dei prodotti tradizionali» che finora hanno ritardato la diffusione degli appalti verdi. Conformemente all'articolo 96 anche in caso di aggiudicazione secondo il minor prezzo, resta ferma l'indicazione di seguire un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.

Al momento è disponibile la metodologia per il computo dei costi di ciclo di vita sviluppata da Studio Fieschi e Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (SSSUP) per la Commissione Europea nell'ambito della realizzazione di un *tool* informatico per il calcolo del LCC di prodotti acquistati dalla Pubblica Amministrazione. Il metodo è stato sperimentato su tre bandi chiusi (stampanti, pc ed ecotomografi) di Intercent-er ed è oggetto di un'applicazione pratica su un bando che vede coinvolta ERVET ed Intercenter.

Costo fisso (art. 95 c.7)

In base al comma 7 dell'art. 95 l'elemento relativo al costo, può assumere la forma di un prezzo o **costo fisso** sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in **base a criteri qualitativi**. A tal riguardo per non creare discriminazione sul mercato l'ANAC consiglia di evitare l'affidamento basato sul costo fisso se *“le condizioni presenti sul mercato comportano comunque costi di manutenzione o di smaltimento, o esternalità ambientali e sociali che vanno tenute in considerazione per il calcolo del ciclo di vita del prodotto”*.

Requisiti per l'esecuzione del contratto (art. 100)

E' un articolo - simile a quello del 163/2006 - e afferma che le stazioni appaltanti possano richiedere **condizioni particolari in merito all'esecuzione** dell'appalto nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni sui criteri relativi alla sua aggiudicazione.

Tali condizioni possono contemplare anche delle esigenze economiche legate all'innovazione, nonché di **ordine ambientale, sociale o relative all'occupazione**

I CRITERI AMBIENTALI MINIMI



- 1) COSA SONO
- 2) I CONTENUTI
- 3) GLI STRUMENTI CONOSCITIVI
- 4) Un esempio: CAM PER L'ACQUISTO DI ARREDI - Decreto 11 gennaio 2017 (*aggiornamento d.m. 22 febbraio 2011:*)

I Criteri Ambientali Minimi

I “Criteri Ambientali Minimi” rappresentano le **“misure volte all’integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d’acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti”** previste al comma 1126 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n.296.

- Sono i requisiti “minimi” per qualificare gli acquisti come “sostenibili” e sono collegati alle diverse fasi della procedura di acquisto.
- “minimi” in quanto requisiti di base per qualificare gli acquisti preferibili e atti a garantire una sufficiente disponibilità sul mercato nazionale

I Criteri Ambientali Minimi

- Individuati sulla base di **fonti giuridicamente accettabili e scientificamente attendibili** (p.e. criteri delle etichette ecologiche di Tipo I criteri ambientali del “Toolkit europeo”).
- Definiti in **condivisione** con le **Associazioni di categoria di riferimento**.
- **Verificabili** da parte delle stazioni appaltanti.
- **Soggetti al monitoraggio** dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.
- Non precludono la facoltà di **aggiungere criteri** in più o di renderli più **stringenti**.
- Garantiscono **conformità** rispetto alle **normative** sugli appalti pubblici.
- Quanto più diffusi, tanto più possono svolgere un effetto **leva in termini di benefici economici ed ambientali**.

CONTENUTI

Premessa per impostare le analisi dei fabbisogni, indicazioni sul corretto uso dei prodotti.

Considerazioni ambientali collegate alle varie fasi di definizione della procedura d'appalto in termini di:

- **Prestazioni (p.e. efficienza energetica)**
- **Caratteristiche dei materiali o del processo produttivo**
- **Requisiti di *eco design* (compreso il *packaging*)**
- **Prescrizioni per l'esecuzione del contratto**

Metodi e documentazione di prova

I principali strumenti

l'individuazione dei criteri ambientali

- Normativa di settore
- Toolkit europei per il GPP
- Etichette ambientali (ISO Tipo I, disciplinate dalla Norma ISO 14024, es. EU Ecolabel)
- Autodichiarazioni ambientali (ISO Tipo II, disciplinate dalla Norma ISO 14021, es. Energy Star)
- Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (ISO Tipo III, disciplinate dalla Norma ISO 14025)
- Marchi ed etichettature obbligatori (es. etichettature di risparmio energetico (classe energetica degli elettrodomestici), etichettatura delle sostanze pericolose.
- Certificazioni di sistemi di gestione ambientale di attività e servizi influenti sulle caratteristiche del prodotto acquistato (es. certificazioni di gestione ambientale delle foreste, come FSC e PEFC)

I CAM approvati

GRUPPO DI CATEGORIE MERCEOLOGICHE INDIVIDUATE DAL PIANO NAZIONALE ACQUISTI VERDI (PAN GPP)	DECRETO	OGGETTO DELL'ACQUISTO VERDE
Arredi (per ufficio, scolastici, sale archiviazione e lettura)	DM 22 FEBBRAIO 2011 <i>Aggiornato con DM 11 gennaio 2017 - Allegato Arredi</i>	FORNITURA E SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ARREDI PER INTERNI
Prodotti tessili (biancheria da tavola, da letto, tendaggi, divise, indumenti e dispositivi di protezione)	DM 22 FEBBRAIO 2011 <i>Aggiornato con DM 11 gennaio 2017 - Allegato Prodotti tessili</i>	FORNITURA DI PRODOTTI TESSILI
Edilizia (costruzioni e ristrutturazione di edifici e materiali, costruzione e manutenzione delle strade)	DM 25 LUGLIO 2011	ACQUISTO DI SERRAMENTI PER ESTERNI
	DM 24 DICEMBRE 2015 <i>Aggiornato con DM 11 gennaio 2017 (in fase di revisione)</i>	LAVORI DI COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI DI EDIFICI PUBBLICI
	DM 15 FEBBRAIO 2017	TRATTAMENTI FITOSANITARI PER LINEE FERROVIARIE E STRADE
Gestione dei rifiuti	DM 13 FEBBRAIO 2014 (allegato 1)	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico e urbano)	DM 13 DICEMBRE 2013 (allegato 1)	SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO
	DM 5 FEBBRAIO 2015	ACQUISTO DI ARTICOLI PER L'ARREDO URBANO

Gruppo di categorie merceologiche individuate dal Piano nazionale Acquisti VERDI (PAN GPP)	Decreto	Oggetto dell'acquisto verde
Servizi energetici (Illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici, illuminazione pubblica, segnaletica luminosa)	DM 07 MARZO 2012	SERVIZI ENERGETICI PER GLI EDIFICI (riscaldamento/raffrescamento)
	DM 23 DICEMBRE 2013 - <i>aggiornamento 2013</i>	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Elettronica (apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativi materiali di consumo, apparecchiature di telecomunicazioni)	DM 13 DICEMBRE 2013 (allegato2) – <i>aggiornamento 2013</i>	FORNITURA DI APPARECCHI INFORMATICI IT (computer, stampanti, apparecchi multifunzione, fotocopiatrici)
	DM 13 FEBBRAIO 2014 (allegato 2)	FORNITURA DI CARTUCCE TONER
Cancelleria (carta e materiali di consumo)	DM 4 APRILE 2013 – <i>aggiornamento 2013</i>	ACQUISTO DI CARTA GRAFICA E CARTA PER COPIA
Servizi di ristorazione (servizi mensa e forniture alimenti)	DM 25 LUGLIO 2011 (<i>in fase di revisione</i>)	SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA E FORNITURE DI ALIMENTI
Servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l'igiene -)	DM 24 MAGGIO 2012	SERVIZI DI PULIZIA E FORNITURA DI MATERIALI PER L'IGIENE
	DM 18 OTTOBRE 2016	SERVIZI DI SANIFICAZIONE PER AMBIENTI OSPEDALIERI
	DM 24 DICEMBRE 2015	AUSILI PER L'INCONTINENZA
Trasporti (mezzi e servizi di trasporto, sistemi di mobilità sostenibile)	DM 8 MAGGIO 2012	MEZZI E SERVIZI DI TRASPORTO

CAM ARREDI PER INTERNI

Decreto 11 gennaio 2017 (agg. d.m. 22 febbraio 2011)

Definizione oggetto e specifiche tecniche

- SPECIFICHE TECNICHE (CRITERI DI BASE OBBLIGATORI)
- Uso limitato di sostanze pericolose (parti tessili, pelle, legno riciclato)
- Trattamento delle emissioni da resine e prodotti vernicianti (formaldeide e COV)
- Origine legale e tracciabilità del legname
- Disassemblabilità
- Imballaggi



Individuazione criteri di partecipazione

- SELEZIONE DEI CANDIDATI (CRITERI DI BASE OBBLIGATORI NEL SERVIZIO DI NOLEGGIO)
- Possesso di un SGA conforme ad EMAS o ISO 14001 e della certificazione SA 8000 per il rispetto dei diritti umani nella filiera

Valutazione dell'offerta

- CRITERI PREMIANTI (SOLO OEPV)
- Trattamento emissioni COV
- Modularità
- Raccolta e riuso
- Garanzia estesa

Esecuzione del contratto

- CLAUSOLE CONTRATTUALI (CRITERI DI BASE OBBLIGATORI)
- Garanzia 5 anni
- Disponibilità di parti di ricambio
- Sostituzione/riparazione/ricondizionamento per tutta la durata del contratto (Servizio di Noleggio)

Oggetto dell'appalto

Acquisto di nuovi **arredi a ridotto impatto ambientale**: tutti i tipi di arredi per interni, destinati a tutti gli usi, oggetto di acquisti pubblici (ad esempio: mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura), prodotti con materiali e processi produttivi a ridotto impatto ambientale.

Fonte: CAM Arredi

b. Specifiche tecniche

Specifiche tecniche: 3.2.1 Sostanze pericolose

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti:

1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0,010% in peso.
2. Ftalati addizionati volontariamente, che rispondano ai criteri dell'articolo 57 lettera f) del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).
3. Sostanze identificate come "estremamente preoccupanti" (SVHCs) ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso.
4. Sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP):
 - come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362);
 - per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H310, H317, H330, H334);
 - come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1, 2, 3 e 4 (H400, H410, H411, H412, H413);
 - come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H372).

Inoltre le parti metalliche che possono venire a contatto diretto e prolungato con la pelle devono rispondere ai seguenti requisiti:

5. devono avere un tasso di rilascio di nickel inferiore a $0.5 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{settimana}$ secondo la norma EN 1811;
6. non devono essere placcate con cadmio, nickel e cromo esavalente.

Verifica: L'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto dei punti 3, 4 e 6. Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base alle schede di sicurezza messe a disposizione dai fornitori. Per quanto riguarda i punti 1, 2 e 5 devono essere presentati rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità.

Fonte: CAM Arredi



Specifiche tecniche: 3.2.2 Emissioni di formaldeide dai pannelli

Se sono utilizzati pannelli a base di legno che contengono resine a base di formaldeide, le emissioni di formaldeide dai pannelli usati nel prodotto finito deve essere inferiore a 0,080 mg/m³, ossia inferiore al 65% del valore previsto per essere classificati come E1 secondo la norma EN 13986 allegato B.

Verifica: L'offerente deve fornire un rapporto di prova relativo ad uno dei metodi indicati nell'allegato B della norma EN 13986 emesso da un organismo di valutazione della conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova che verificano il contenuto o l'emissione di formaldeide. Sono presunti conformi i prodotti certificati CARB fase II, secondo la norma ATCM 93120 e Classe F****, secondo la norma JIS A 1460 (2001) nonché altre eventuali certificazioni che assicurino emissioni inferiori a quelle previste dal requisito.

Fonte: CAM Arredi

Specifiche tecniche: 3.2.3 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato

I pannelli a base di legno riciclato, costituenti il prodotto finito, non devono contenere le sostanze di seguito elencate in quantità maggiore a quella specificata (fonte: European Panel Federation, EPF).

Elemento/composto	mg/kg di pannello di legno riciclato
Arsenico	25
Cadmio	50
Cromo	25
Rame	40
Piombo	90
Mercurio	25
Cloro	1000
Fuoro	100
Pentaclorofenolo	5
Creosoto	0,5

Verifica: L'offerente deve presentare la documentazione tecnica del produttore dei pannelli a base di legno o prodotta dall'appaltatore, basata su rapporti di prova emessi da un organismo di valutazione della conformità. Sono altresì presunti conformi i prodotti provvisti del Marchio Ecolabel UE o equivalente oppure di una dichiarazione ambientale di Tipo III certificata da un ente terzo accreditato e registrata presso un Programma conforme alla ISO 14025, che permetta di dimostrare il rispetto del presente criterio.

Fonte: CAM Arredi

Specifiche tecniche: 3.2.4 Contenuto di composti organici volatili

Il contenuto dei COV nei prodotti vernicianti utilizzati non deve superare il 5% peso/peso misurato secondo la norma ISO 11890-2.

Verifica: Per il contenuto di COV nei prodotti vernicianti l'offerente deve fornire i relativi rapporti di prova eseguiti ai sensi della norma ISO 11890-2 rilasciati da un organismo di valutazione della conformità commissionato o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale. Nel caso la stazione appaltante inserisca nel capitolato di gara il criterio di aggiudicazione "3.4.1 Emissione di composti organici volatili", il suo soddisfacimento risulterebbe come mezzo di presunzione di conformità al presente criterio.

Fonte: CAM Arredi



Specifiche tecniche: 3.2.5 Residui di sostanze chimiche per tessuti e pelle

I materiali utilizzati per i rivestimenti devono rispettare i seguenti limiti relativi alle tinture contenenti arilammine, ai metalli pesanti estraibili ed alle emissioni di formaldeide libera come di seguito indicato.

Per i prodotti tessili:

- arilammine ≤ 30 mg/kg (limite applicato ad ogni ammina) in accordo con la norma EN ISO 14362-1 e 14362-3;
- formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile ≤ 75 mg/kg in accordo alla EN ISO 14184-1;
- per gli arredi scolastici, formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile ≤ 20 mg/kg in accordo alla EN ISO 14184-1;
- la quantità di metalli pesanti estraibili in accordo alla UNI EN 16711-2 inferiore ai limiti riportati di seguito (in mg/kg): antimonio ≤ 30.0 ; arsenico ≤ 1.0 ; cadmio ≤ 0.1 ; cromo ≤ 2.0 ; cobalto ≤ 4.0 ; rame ≤ 50.0 ; piombo ≤ 1.0 ; mercurio ≤ 0.02 e nickel ≤ 1.0 .

Per la pelle:

- arilammina ≤ 30 mg/kg (limite applicato ad ogni ammina) in accordo con la norma EN ISO 17234-1;
- cromo VI non rilevabile entro i 3 mg/kg in accordo alla EN ISO 17075;
- formaldeide libera e parzialmente idrolizzabile ≤ 75 mg/kg in accordo alla EN ISO 17226-1;
- formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile ≤ 20 mg/kg (per mobili da bambini) in accordo alla EN ISO 17226-1;
- la quantità di metalli pesanti estraibile in accordo alla EN ISO 17072-1 inferiore ai limiti riportati di seguito (in mg/kg): antimonio ≤ 30.0 ; arsenico ≤ 1.0 ; cadmio ≤ 0.1 ; cromo ≤ 2.0 ; cobalto ≤ 4.0 ; rame ≤ 50.0 ; piombo ≤ 1.0 ; mercurio ≤ 0.02 e nickel ≤ 1.0 .

Verifica: L'offerente deve presentare i rapporti di prova riportati nel criterio rilasciati da organismi di valutazione della conformità commissionati o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale.

Fonte: CAM Arredi

Specifiche tecniche: 3.2.6 Sostenibilità e legalità del legno

Per gli articoli costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di origine legnosa, il legname deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato.

Verifica: L'offerente deve dimostrare il rispetto del criterio come di seguito indicato:

- per la prova di origine sostenibile/responsabile, una certificazione del prodotto, rilasciata da organismi di valutazione della conformità, che garantisca il controllo della "catena di custodia" in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e da foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™), o altro equivalente;
- per il legno riciclato, certificazione di prodotto "FSC® Riciclato" (oppure "FSC® Recycled"), FSC® misto (oppure FSC® mixed) o "Riciclato PEFC™" (oppure PEFC Recycled™) o certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o equivalenti) o una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

Fonte: CAM Arredi

Specifiche tecniche: 3.2.7 Plastica riciclata

Se il contenuto totale di materiale plastico (escluse le plastiche termoindurenti) supera il 20% del peso totale del prodotto, il contenuto medio riciclato delle parti di plastica (imballaggio escluso) deve essere almeno pari al 50% peso/peso.

Verifica: Sono conformi i prodotti provvisti di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy®, Plastica Seconda vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

Fonte: CAM Arredi



Specifiche tecniche: 3.2.8 Rivestimenti

Le parti tessili devono essere sostituibili per consentire di allungare la vita media dell'arredo.

I materiali usati per i rivestimenti suddivisi in:

- tessuti (p.es. cotone, lana, poliestere)
- PVC
- poliuretano (finta pelle)
- vera pelle

devono rispondere ai requisiti richiamati in appendice I.

Verifica: L'offerente deve fornire le istruzioni per la sostituzione delle parti tessili e le informazioni fornite dai produttori dei singoli materiali utilizzati da cui risulti che i rivestimenti usati rispondono ai requisiti fisici di qualità richiesti. La conformità ai requisiti fisici è supportata dai relativi rapporti di prova specificati nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'appendice I, che siano rilasciati da un organismo di valutazione della conformità.

Fonte: CAM Arredi

Specifiche tecniche: 3.2.9 Materiali di imbottitura

Le schiume poliuretaniche contenute nei prodotti forniti devono rispettare i criteri riportati in Appendice II.

Verifica: L'offerente deve dimostrare il rispetto del criterio tramite le verifiche riportate in appendice II.

Fonte: CAM Arredi

Specifiche tecniche: 3.2.10 Requisiti del prodotto finale

I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza.

Verifica: L'offerente deve fornire dei rapporti di prova dei prodotti forniti che attestino la rispondenza alle norme tecniche. In particolare, in merito alle sedute per ufficio si richiede la conformità alla norma UNI/TR 11653:2016 e per le scrivanie e tavoli da ufficio, mobili contenitori e schermi per ufficio, la conformità alla UNI/TR 11654:2016. Gli arredi scolastici devono essere conformi alle norme UNI EN 1729 (per banchi e sedie), UNI 4856 (per le cattedre) e UNI EN 14434 (per le lavagne). Tali rapporti di prova devono essere rilasciati (a seconda dei casi al produttore finale o ai fornitori dei singoli componenti) da un organismo di valutazione della conformità.

Fonte: CAM Arredi

Specifiche tecniche: 3.2.11 Disassemblabilità

Il prodotto deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti, come alluminio, acciaio, vetro, legno e plastica e ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati, possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati.

Verifica: L'offerente deve fornire una scheda esplicativa o uno schema di disassemblaggio che illustri il procedimento di disassemblaggio che deve consentire la separabilità manuale degli elementi costituiti da materiali diversi.

Esempio: Disassemblabilità – 2.6 Consegna, allestimento e collaudo dei prodotti

I prodotti, laddove opportuno, dovranno essere progettati in modo tale da permetterne la scomposizione al termine del ciclo di vita affinché le parti e componenti possano essere riutilizzate, riciclate o recuperate a fini energetici. In particolare, materiali come alluminio, acciaio e vetro dovranno essere facilmente separabili. Il Fornitore sarà tenuto ad accompagnare il prodotto con una scheda tecnica esplicativa (schema di disassemblaggio) che specifichi il procedimento da seguire per il disassemblaggio. In caso di violazione della predetta prescrizione sarà applicata la penale prevista in Convenzione.

Fonte: Capitolato tecnico convenzione Arredi per uffici 6, Consip

Specifiche tecniche: 3.2.12 Imballaggio

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve essere costituito da materiali facilmente separabili a mano in parti costituite da un solo materiale (es. cartone, carta, plastica ecc) riciclabile e/o costituito da materia recuperata o riciclata. Gli imballaggi in plastica devono essere identificati conformemente alla norma CR 14311 "Packaging – Marking and material identification system".

L'imballaggio deve essere costituito per almeno l'80% in peso da materiale riciclato se in carta o cartone, per almeno il 60% in peso se in plastica.

Verifica: l'offerente deve descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio, come è realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare e dichiarare il contenuto di riciclato.

Sono presunti conformi i prodotti provvisti di un'etichetta "FSC® Riciclato" (oppure "FSC® Recycled") o "Riciclato PEFC™" (oppure PEFC Recycled™) con relativo codice di licenza riconducibile al produttore dell'imballaggio, oppure di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

Fonte: CAM Arredi

Esempio 2: Imballaggi – Consegna, allestimento e collaudo dei prodotti

Gli imballaggi dovranno essere realizzati con materiali riciclati o materiali ricavati da risorse rinnovabili. Tutti i materiali utilizzati per gli imballaggi devono facilmente essere separabili a mano in parti riciclabili mono-materiale (cartone, carta, plastica, tessuto). L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve:

a) rispondere ai requisiti di cui all'Al. F, della parte IV "Rifiuti" del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare: • UNI EN 13427:2005 Imballaggi – Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio • UNI EN 13428:2005 Imballaggi – Requisiti specifici per la fabbricazione e la Composizione per riduzione alla fonte • UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo • UNI EN 13430:2005 Imballaggi – Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali • UNI EN 13431:2005 Imballaggi – Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo • UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione • Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.

b) essere costituito, se in carta o cartone, per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica per almeno il 60%. L'offerente deve descrivere l'imballaggio che utilizzerà e dichiarare la conformità alle norme richiamate, oltre ad indicare il contenuto di materiale riciclato. Per quanto riguarda il requisito di cui alla lett. b), si presume conforme l'imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Afferzioni Ambientali Autodichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Moebius) o alla norma UNI EN ISO 14024 "Etichettatura ambientale di tipo I" (ad esempio "Plastica Seconda Vita" ed equivalenti). In caso di violazione della predetta prescrizione sarà applicata la penale prevista in Convenzione.

Fonte: Capitolato tecnico convenzione Arredi per uffici 6, Consip

Le **Condizioni di esecuzione** sono una peculiarità di servizi e lavori, e dopo averle definite si prevede che l'esecutore dell'appalto si attenga a quanto richiesto e ne dia prova, per esempio tramite la documentazione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) certificato (EMAS, ISO 140001, ISO 50001 o equivalenti)

Condizioni di esecuzione: 3.3.1 Garanzia

La garanzia dei prodotti deve avere una durata di almeno 5 anni dall'acquisto ed il produttore deve garantire la disponibilità di parti di ricambio per almeno 5 anni. Se le parti di ricambio sono disponibili a costo zero, questo deve essere esplicitato nei documenti di acquisto, altrimenti il loro costo deve essere stabilito a priori e deve essere relazionato al valore del prodotto in cui va sostituito.

Verifica: Deve essere fornita una garanzia scritta che indichi chiaramente il periodo di garanzia di almeno 5 anni dalla data di acquisto e l'impegno a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 5 anni, con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio ed il loro eventuale costo.

Fonte: CAM Arredi

Esempio: Pezzi di ricambio – 2.7 Disponibilità parti di ricambio

Il servizio comprende ogni attività necessaria ad assicurare il ripristino del perfetto funzionamento del prodotto, inclusa la posa in opera e l'eventuale sostituzione di elementi o parti usurate (ricambi). Tali interventi dovranno essere effettuati entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta d'intervento, pena l'applicazione della penale stabilita nella Convenzione. L'Amministrazione Contraente potrà inoltrare la richiesta nei giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 17.00 al numero di Fax del Fornitore, precisando la natura dell'intervento richiesto. Allo scadere del periodo di garanzia, la fornitura delle parti di ricambio sarà effettuata ai prezzi dei listini del Fornitore in vigore alla data della fornitura. Nel caso in cui la parte di ricambio non sia più disponibile potrà essere sostituita con le modalità di cui al par. 2.11.

Fonte: Capitolato tecnico convenzione Arredi per uffici 6, Consip

Requisiti premianti nel caso di aggiudicazione con l'OEpV

Requisiti premianti: 3.4.1 Emissione di composti organici volatili

L'emissione di sostanze organiche volatili (COV) dei prodotti finiti o manufatti non deve superare i 500 µg/m³ dopo 28 giorni per i COV totali.

Verifica: l'offerente dovrà fornire un rapporto di prova secondo il metodo ISO 16000-9 o metodi analoghi per quanto riguarda l'emissione di sostanze organiche volatili. Tali test dovranno essere eseguiti presso un organismo di valutazione della conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova oggetto dei requisiti richiesti. Nel caso la stazione appaltante inserisca nel capitolato di gara il presente criterio, il suo soddisfacimento risulterebbe come mezzo di presunzione di conformità al criterio "3.2.4 Contenuto di composti organici volatili".

Fonte: CAM Arredi

Requisiti premianti: 3.4.2 Modularità

Gli arredi sono progettati secondo principi di modularità per permettere la loro composizione e scomposizione finalizzate ad un'eventuale ricollocazione in ambienti di lavoro di dimensione e/o forma diverse.

Verifica: L'offerente deve fornire una scheda tecnica che illustri le caratteristiche di modularità degli arredi forniti".

Fonte: CAM Arredi

Requisiti premianti: 3.4.3 Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara

L'offerta deve prevedere che gli arredi esistenti, ossia quelli da sostituire con la fornitura, vengano riparati, ove possibile e conveniente. Ove ciò non sia possibile, i medesimi beni devono essere prioritariamente destinati alla vendita, da esperire secondo le previsioni del regolamento emanato con il D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189. Qualora, poi, non si valuti proficuo procedere alla loro alienazione, tali beni devono formare oggetto di cessione gratuita a favore della Croce Rossa Italiana CRI, degli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all'estero per scopi umanitari, nonché delle istituzioni scolastiche o, in subordine, di altri enti no-profit, quali Onlus, Pro loco, parrocchie, enti di promozione sociale, ecc., così come disciplinato dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 33 del 29 dicembre 2009. In caso contrario vanno disassemblati nei singoli materiali componenti prima di essere inviati agli specifici centri di raccolta e recupero autorizzati.

Verifica: L'offerente si impegna a rendere il servizio di ritiro al fine di allungare la vita utile degli articoli sostituiti e deve fornire le informazioni rilevanti, quale l'indicazione delle parti terze da coinvolgere per l'assolvimento di tale clausola contrattuale e relativo accordo preliminare dalle stesse sottoscritto. L'aggiudicatario fornirà all'amministrazione aggiudicatrice informazioni dettagliate e relative prove per dimostrare l'assolvimento di tale impegno in sede di esecuzione di tale clausola contrattuale.

Fonte: CAM Arredi

Requisiti premianti: 3.4.4 Garanzia estesa

Vengono attribuiti punteggi premianti ad ogni anno di garanzia aggiuntiva rispetto al minimo di 5 anni secondo lo schema seguente:

- 4 o più anni di garanzia extra: x punti
- 3 anni di garanzia extra: 0.75x punti
- 2 anni di garanzia extra: 0.5x punti
- 1 anno di garanzia extra: 0.25x punti

Verifica: L'offerente deve fornire una garanzia scritta che indichi chiaramente il periodo di garanzia fornito dalla data di acquisto con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio.

Fonte: CAM Arredi

Servizio di noleggino

Oggetto dell'appalto

Servizio di noleggio a ridotto impatto ambientale di arredi per interni.

Fonte: CAM Arredi

b. Selezione dei candidati

Specifiche tecniche: 4.1.1 Sistemi di gestione ambientale

L'appaltatore deve applicare misure di gestione ambientale in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, basato sulle pertinenti norme europee o internazionali.

Verifica: L'appaltatore dimostra il rispetto del criterio tramite una certificazione secondo la Norma ISO 14001, oppure tramite la registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit). Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti in materia, rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, prodotte dagli operatori economici, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di:

- controllo operativo;
- sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;
- preparazione alle emergenze ambientali e risposta.

Fonte: CAM Arredi

Specifiche tecniche: 4.1.2 Diritti umani e condizioni di lavoro

L'appaltatore deve rispettare i principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi.

L'appaltatore deve aver applicato le Linee Guida adottate con d.m. 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", volta a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti da alcune Convenzioni internazionali:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'ILO n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del "salario minimo";
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo"

nonché a favorire la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Verifica: L'offerente deve dimostrare la conformità al criterio presentando la documentazione che dimostri il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell'ILO sopra richiamate, lungo la catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente. Qualora i fornitori non siano in possesso di una certificazione SA 8000:2014 o equivalente, quale la certificazione BSCI o FSC, devono dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con d.m. 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici". Tale linea guida prevede la realizzazione di un "dialogo strutturato" lungo la catena di fornitura attraverso l'invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori.

Fonte: CAM Arredi

c. Specifiche tecniche

4.2 Specifiche tecniche

I prodotti forniti devono rispettare le specifiche tecniche contenute nel paragrafo 3.2 del CAM.

Fonte: CAM Arredi

Clausole contrattuali: 4.3.1 Attività di sostituzione/riparazione/ricondizionamento

Per l'intera durata del contratto, deve essere garantita la sostituzione/riparazione/ricondizionamento di arredi danneggiati o deteriorati.

Verifica: L'offerente deve presentare una relazione tecnica che specifichi nel dettaglio le modalità e cadenze del monitoraggio degli arredi e le modalità di sostituzione, riparazione e ricondizionamento degli stessi.

Fonte: CAM Arredi